COMUNE DI ARCISATE
VIA ROMA 2 . 21051 ARCISATE
Comune.arcisate@anutel.it
Segreteria@comune.arcisate.va.it

N. REG. ORD. 84/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare incendi nonché lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone e animali, nonché costituire occasione per assembramenti in luoghi pubblici;

Atteso che l'attuale stato di emergenza sanitaria per contenere la diffusione del virus Covid-19 ha posto in essere un'articolata normativa emergenziale che già limita fortemente la mobilità e l'aggregazione delle persone;

Atteso, altresì, che l'art. 6 del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 vieta espressamente, fino al 31 gennaio 2022, le feste e gli eventi a queste assimilate, anche in spazi aperti;

Considerato che lo scoppio di petardi e artifici pirotecnici è in generale un momento di festa e aggregazione di persone e che pertanto si appalesa quest'anno la necessità di vietarne l'utilizzo anche allo scopo di prevenire, per le ragioni sottese dalle norme citate, occasioni di assembramento nei luoghi pubblici;

Considerato inoltre che, a fianco a queste motivazioni di carattere contingente, sussiste l'esigenza, tutelata dalle norme di seguitocitate, di garantire la sicurezza e la salute di ciascuno e di migliorarele condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, con particolare riguardo a soggetti affetti da patologie, evitando altresì il pericolo di incendi o, comunque, di danneggiamenti alla vegetazione e alle colture;

Vista la D.G.R. XI/449 del 2 agosto 2018 circa l'aggiornamento del Piano Regionale Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), richiamandone integralmente anche le premesse normative, laddovepertinenti;

Visto altresì l'Allegato 4 della DGR XI/3606 del 28settembre 2020, che ha modificato le misure temporanee omogenee di cui all'Allegato 2 delle DDGR 7095/17 e 712/18, introducendo, fra l'altro, il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (fra cui fuochi d'artificio) da adottarsi dopo il superamentoper 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50microgrammi/mc della concentrazione di PM10;

Richiamata in proposito la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” e, in particolare, l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti atmosferici;

Acclarato che i tradizionali artifici pirotecnici condizionano anch'essi negativamente la qualità dell'aria, specie se usati in modo diffuso sul territorio, come da tradizione;

Valutate le concentrazioni di inquinanti nell'aria che, seppur mitigate dalle ultime precipitazioni e ventilazioni d'aria, necessitano di sempre maggiore attenzione al fine di non vanificare gli sforzi su base regionale posti in essere per la salvaguardia dell'aria e scongiurare il superamento dei valori di attenzione per più giornate consecutive;

Visto l'art. 9 della Legge n. 447/95 ai sensi del quale “q*ualora siarichiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco (...) con provvedimento motivato, [può] ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”;*

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell’Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art.57 del T.U.L.P.S.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzodi articoli pirotecnici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente alle giornate del 31 dicembre e 1 gennaio, stante l'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrata negli anni precedenti;

Dato atto che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., attribuisce espressamente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo
7 bis del Tuel ai sensi del quale “la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alleordinanze adottate dal sindaco […] sulla base di disposizioni di legge […]”;

Vista la Legge n.689/1981,

ORDINA

il divieto di far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo tra le ore 6.00 del 31 dicembre 2021 e le ore 24.00 del 1 gennaio 2022 in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle immediate prossimità di abitazioni e/o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali.

AVVERTE

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricati dellavigilanza sul rispetto della presente ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e inviata al Sig. Prefetto di Varese.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Arcisate, 29 dicembre 2021

IL SINDACO
Dott. Gian Luca Cavalluzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)